ISTITUTO COMPRENSIVO CHIOGGIA 1
Via G. Mazzini, 12 – 30015 – CHIOGGIA (VE)
Tel. 041401193 – fax 0415506979 – C.F.: 91020290275
Cod. Mecc.: VEIC85100L – e-mail veic85100l@istruzione.it
PEC: veic85100l@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N.48 **Chioggia, 12ottobre 2018**

Ai docenti
Al personale ATA
E p.c. Al DSGA

OGGETTO: vigilanza degli alunni nei vari momenti dell'attività didattica.

- Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29 ultimo comma del CCNL Scuola vigente che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

- La sorveglianza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento fino al subentro, almeno potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate.

- Il periodo di vigilanza ovviamente non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività scolastica in genere (ivi comprese ricreazione, gite scolastiche o altre attività che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza) quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

- Si ricorda che il grado di responsabilità attribuito ai docenti non è sempre uguale, ma proporzionato all'età e al grado di maturità degli alunni. Maggiore attenzione deve essere prestata nel caso di alunni in situazione di handicap o con disturbi del comportamento.

- Le misure da adottare per la vigilanza dipendono inoltre dalle circostanze di tempo, di luogo e delle attività da svolgere. In particolare si evidenzia che il rischio di infortunio o di incidenti di vario genere sono maggiori quando gli alunni sono in movimento, ad esempio mentre accedono ai bagni o al cortile durante l'intervallo, durante lo spostamento verso i laboratori, la palestra, la mensa, al termine di ciascuna lezione quando i docenti si alternano, durante le attività di educazione fisica.

- Relativamente alla vigilanza durante la pausa di ricreazione la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisca un'ipotesi di colpa grave poiché in tale periodo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. E' perciò necessario che i docenti assicurino sorveglianza attenta durante l'intervallo.

- Per gli spostamenti verso la mensa, i docenti incaricati ad accompagnare gli alunni dovranno prima di tutto controllare l'elenco dei ragazzi della classe che fruiscono del servizio mensa e verificare che tutti siano presenti, quindi vigileranno gli alunni durante l'attività di mensa e li sorveglieranno nel momento della ricreazione dopo mensa.

- Si ricorda che durante le gite scolastiche la sorveglianza deve essere ancora più attenta in quanto ancora maggiori sono le possibilità di rischio in ambienti diversi da quelli abituali e conosciuti e maggiori sono le responsabilità del personale docente che accompagna gli alunni nel viaggio di istruzione. Si deve considerare che in un ambiente per lo più sconosciuto alle classi, i comportamenti sia degli alunni sia degli insegnanti sono condizionati di fatto dal non essere abituali frequentatori e pertanto il senso di insicurezza e di possibile panico in situazioni di emergenza sono sicuramente maggiori rispetto alla situazione di gran lunga più familiare della scuola di appartenenza. Per ovviare a questa carenza è necessario che i docenti responsabili delle uscite didattiche acquisiscano e forniscano informazioni relative alle procedure di sicurezza degli ambienti che si visitano e in cui si soggiorna.

- Quando le uscite didattiche si protraggono oltre l'orario scolastico, i docenti sono tenuti ad informare i genitori relativamente all'orario di arrivo e ad accompagnare gli alunni in un punto di raccolta in cui i genitori verranno a prendere gli alunni.

- I docenti tutti, in particolare i coordinatori, sono tenuti a controllare l'avvenuta presa visione da parte dei genitori degli avvisi riguardanti l'uscita anticipata degli alunni, per evitare inconvenienti.

- La sorveglianza dei docenti necessita anche in presenza di esperti esterni che intervengono con gli alunni all'interno delle classi.

- Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente è annoverato anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. I collaboratori scolastici hanno infatti rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione. I collaboratori coadiuvano i docenti nell'azione di vigilanza in special modo durante gli spostamenti e la ricreazione sorvegliando i corridoi, l'ingresso dei bagni e la porta di entrata della scuola in particolar modo nei momenti dell'arrivo e dell'uscita dei ragazzi.

  Si invita tutto il personale docente e non docente ad attenersi a queste indicazioni per assicurare la vigilanza degli alunni nei diversi momenti e situazioni dell'attività scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella ZENNARO
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993